



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 10 del 09-02-2018 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA' DEL
SETTORE IV^ FINANZIARIO-CONTABILE-TRIBUTI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio alle ore 20:00, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Giubileo Paolo Francesco	SINDACO	P
BROCCOLO ROBERTO	VICE SINDACO	P
PETRINI CASSANDRA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario MONTACCINI GIOVANNI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giubileo Paolo Francesco nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ROGUS) approvato ai sensi dell'art. 89 del T.U.E.L./2000 D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 con atto di G.C. n. 142 del 21.12.2009, dove è stata anche allegata la dotazione organica con la divisione in Settori e Servizi e le relative competenze assegnate a ciascuno di essi;

DATO ATTO che il predetto REGOLAMENTO è improntato alla disciplina secondo cui ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L./2000 approvato con D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai Regolamenti, questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTI in particolare in tal senso gli artt. 9 e seguenti del predetto REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI i quali dispongono che la gestione esecutiva delle funzioni proprie dei singoli settori, servizi ed uffici è demandata ai responsabili degli stessi in cui si articola l'organizzazione comunale, compete ai Responsabili la gestione degli uffici e dei servizi del settore, la responsabilità dei procedimenti, la gestione delle funzioni e delle risorse assegnate alle singole aree, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici attraverso l'emanazione di tutti i connessi atti di gestione organizzativa, secondo quanto reso possibile dalle dotazioni organiche e finanziarie attribuite agli stessi e nell'ambito:

- degli indirizzi impartiti dagli organi di governo del comune,
- delle direttive, degli atti di coordinamento e degli ordini di servizio del segretario comunale

che rispondono altresì della legittimità, idoneità, efficienza, efficacia e economicità dell'azione dell'attività amministrativa, al fine di conseguire gli obiettivi fissati negli atti di programmazione adottati dall'ente.

VISTO l'art. 53 – comma 23[^] - della Legge 23.12.2000, n. 388 (FINANZIARIA 2001) come modificato dall'art. 29 – comma 4[^] della Legge 28.12.2001, n. 448 (FINANZIARIA 2002) il quale così dispone:

"Gli enti Locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4[^] lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione in sede di approvazione del bilancio".

DATO ATTO che l'elemento fondamentale, caratterizzante la norma introdotta dalla Finanziaria 2001 per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti ed estesa con la Legge Finanziaria 2002 ai Comuni fino a 5000 abitanti è la possibilità concessa ai Comuni di tale consistenza demografica di non rispettare la disposizione di cui all'art. 4 D.Lgvo 165/2001 e all'art. 107 del D.Lgvo 267/2000, riguardanti il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e funzioni gestionali, da affidare, invece agli organi tecnico-amministrativi;

PRESO ATTO che, con le modifiche apportate dall'art. 29 della FINANZIARIA 2002, l'assunzione dei poteri di gestione nei comuni con meno di 5000 abitanti è ammessa in capo alla Giunta e più precisamente come recita la norma, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

CONSIDERATO quindi che la novità sostanziale voluta dal Legislatore è la possibilità di derogare al "principio" di separazione delle competenze tra gli organi politici e la struttura burocratica;

CONSIDERATO che tale principio generale deliberato già dalla Riforma delle Autonomie Locali (L. 142/90) poi normato in modo puntuale e dettagliato per tutte le Pubbliche Amministrazioni dall'Art. 4 D.L.gvo 165/2001 applicabile quest'ultimo proprio alle stesse Autonomie Locali in forza dell'art. 88 del T.U.E.L./2000 è ora "derogabile" per effetto delle "specifiche disposizioni legislative" dettate dall'art. 53 – comma 23[^] della L. 388/2000 modificato dall'art. 29 – comma 23 della Legge 448/2001;

CONSIDERATO che a tal fine è sufficiente "adottare disposizioni regolamentari organizzative" per rendere applicabile questa norma relativa ai compiti gestionali attribuibili ai componenti dell'organo esecutivo (Sindaco e Assessori) prendendo atto che la vera novità assoluta formulata con la LEGGE FINANZIARIA 2002 è costituita dal fatto che non occorre più dimostrare l'esistenza di carenze di professionalità idonee nell'organico a giustificazione della scelta operata;

DATO quindi ATTO che vengono totalmente a cambiare i presupposti iniziali, passando da una decisione basata su riscontri oggettivi a una situazione in cui al Comune viene consentito l'esercizio di un potere del tutto discrezionale, anche se rimangono inalterate le motivazioni di fondo dettate dall'obiettivo di conseguire risparmi;

VISTO l'art. 17 del predetto regolamento comunale (ROGUS) secondo cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 - comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 29 - comma 4[^] della Legge 28.12.2001, n. 448 in deroga a quanto disposto dall'art. 4 D.Lgvo 165/2001 e all'art. 107 del T.U.E.L./2000 approvato con D.L.gvo 18.8.2000, n. 267 ai componenti dell'Organo Esecutivo (Sindaco e Assessori) possono essere attribuiti la responsabilità dei Settori, servizi, uffici e le competenze delle singole Aree ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Le competenze gestionali svolte dal componente dell'organo esecutivo sono tutte quelle elencate all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U.E.L./2000 e negli appositi articoli del presente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Gli atti gestionali, ove necessario assumeranno la forma della "Determinazioni" in analogia agli atti tipici gestionali adottati dai rimanenti Dirigenti-Responsabili di Settore o Area dell'Ente per i quali rimane il principio della separazione dei poteri.

Le disposizioni organizzative di cui al comma 1[^] si applicano a decorrere dalla Deliberazione della Giunta Comunale di individuazione del componente della Giunta Comunale cui attribuire la relativa responsabilità e tutti i compiti gestionali di pertinenza.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà di individuazione ed attribuzione la responsabilità e relativi compiti di natura tecnica e gestionale si intendono conservati in capo ai Responsabili di Area o Settore.

I poteri, le responsabilità, le prerogative e le competenze gestionali conferite al componente dell'organo esecutivo riguardano tutte le procedure e i servizi attribuiti alle singole Aree o Settori attribuito con la delibera di Giunta Comunale oltre alle seguenti in qualità di:

- Responsabile trattamento dati personali ai sensi dell'art. 4 - comma 1[^] Lett. b) della Legge 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
- Datore di lavoro ai sensi del D.L.gvo 109.04.2008, n. 81 con tutti i poteri, le responsabilità, le prerogative e le competenze imposte dallo stesso D.L.gvo e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore I° n. 14 del 24.01.2018 con la quale è stata collocata a riposo a far data dal 01.06.2018, la Rag. Rosanna Pieretti, dipendente di ruolo di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D posizione economica D5, Responsabile con posizione organizzativa del SETTORE VI° (FINANZIARIO, CONTABILE, TRIBUTI);

RILEVATO che la stessa ha anche richiesto le ferie arretrate (in corso di accertamento dettagliato da parte dell'Ufficio competente), lasciando di fatto il posto di lavoro con decorrenza 1 febbraio 2018, e ponendo l'Amministrazione Comunale in grave disagio, avendo la stessa preavvertito di tale decisione solo ai primi del mese di gennaio;

PRESO ATTO che all'interno dell'Ente non vi sono profili professionali che possono sostituire la stessa nelle funzioni di Responsabile dell'Ufficio Finanziario e Contabile ed a tutt'oggi non è stato possibile reperire ed incaricare un nuovo Responsabile, pertanto il SETTORE VI° FINANZIARIO-CONTABILE-

TRIBUTI, dal 1° febbraio 2018 risulta coperto da un titolare ma i relativi servizi non assicurati dal un Responsabile e questo fino al suo pensionamento;

RITENUTO di conseguenza, per evitare maggiori spese all'Ente con il riconoscimento di una nuova posizione organizzativa, di supplire alla carenza affidando la gestione dei Servizi appartenenti al SETTORE VI°, temporaneamente in attesa di avere un nuovo Responsabile, al SINDACO, il quale è anche esperto di contabilità svolgendo nella vita privata un lavoro attinente al settore contabile, stipendi e tributi;

CONSIDERATO che l'attribuzione di Responsabilità del Settore al Sindaco consente all'Ente di registrare un evidente contenimento delle spese per indennità dovuta ad un altro titolare di Posizione Organizzativa;

RITENUTO di dover approvare quanto sopra;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del SEGRETARIO COMUNALE per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto, come segue:

PARERE FAVOREVOLE

F.to Dr. Giovanni Montaccini

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) – **DI ATTRIBUIRE**, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza dalla data odierna, al SINDACO quale componente dell'organo esecutivo (Giunta) la Responsabilità dell'intero Settore IV° con i servizi FINANZIARIO-CONTABILE- TRIBUTI di cui sopra ed il potere di adottare gli atti anche di natura tecnica gestionale ai sensi dell'art. 17 del ROGUS.

Le competenze gestionali svolte dal componente dell'organo esecutivo sono tutte quelle elencate all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U.E.L./2000 e negli appositi articoli del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Gli atti gestionali, ove necessario assumeranno la forma della "DETERMINAZIONE" in analogia agli atti tipici gestionali adottati dai rimanenti Dirigenti-Responsabili di SETTORE dell'Ente per i quali rimane il principio della separazione dei poteri.

I poteri, le responsabilità, le prerogative e le competenze gestionali attribuite al componente dell'organo esecutivo riguardano tutte le procedure e i Servizi attribuiti al Settore VI° oltre alle seguenti in qualità di:

- RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 1 – comma 2^ Lett. e) della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.
- DATORE DI LAVORO ai sensi dell'art. 2 del D.L.gvo 19.9.1994, n. 626 come modificato dall'art. 2 del D.L.gvo 19.3.1996, n. 242 con tutti i poteri, le responsabilità, le prerogative e le competenze imposte dallo stesso D.L.gvo 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa essendo le nuove competenze assegnate al Sindaco ricomprese nella indennità in godimento da parte dello stesso.

Infine, con separata votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del D.L.gvo 18.8.2000, n. 267.

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Esito Favorevole

Il Responsabile del parere
F.to NAZARENO SAGRETTI

Data 07-02-2018

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Giubileo Paolo Francesco

Segretario
F.to Dott.ssa GIOVANNI MONTACCINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot. _____

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000
Urbisaglia 20-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNI MONTACCINI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Urbisaglia Li, 20-02-2018
16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNI MONTACCINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :
[] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i
Urbisaglia Li, 04-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIOVANNI MONTACCINI